

COMUNE DI NONE
Provincia di Torino



**Regolamento d'uso e mantenimento degli spazi
privati di uso pubblico e dei portici e porticati**

Luglio 2013

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2014

Art. 1 Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo e il mantenimento degli spazi privati di uso pubblico e dei portici e porticati di uso pubblico, al fine di assicurare la sicurezza, il decoro e la piena ed ampia fruizione dei medesimi.

Le disposizioni del presente Regolamento integrano quanto previsto dal Regolamento Edilizio, dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento di gestione dei rifiuti e dal Regolamento sui pubblici esercizi.

Sono fatti salvi i diritti di terzi ed in particolare l'acquisizione di eventuali atti di assenso da parte dei proprietari delle superfici assoggettate ad uso pubblico.

Art. 2 Ambito di applicazione

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono definiti spazi privati di uso pubblico quegli ambiti il cui utilizzo pubblico è sancito da atti o convenzioni o da destinazioni impresse da concessioni o autorizzazioni edilizie o anche dal semplice utilizzo pubblico e continuativo dello spazio per più di 20 anni.

Tra questi spazi rientrano espressamente i portici ed i porticati costruiti in Via Roma.

Art. 3 Sicurezza degli spazi

I proprietari, singoli o riuniti in condominio sono tenuti a garantire la sicurezza degli spazi privati di uso pubblico; a tal proposito in occasione di interventi di manutenzione straordinaria i medesimi sono tenuti a conformare i manufatti ed il suolo alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche (Dpr 503/96) e alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada.

Sono altresì tenuti a mantenere in efficienza gli spazi e ad evitare il formarsi di buche, dislivelli, distacchi di parti che possano risultare pericolosi per il pubblico ed i passanti.

Ove il Comune riscontri tali problematiche provvederà a segnalare le medesime per il tramite del Comando Polizia Municipale ed in assenza di intervento provvederà ad emanare specifica ordinanza di messa in sicurezza a cura del Servizio Edilizia Privata, con la facoltà di eseguire l'intervento in caso di inadempienza a spese delle proprietà inadempienti.

Competono alle proprietà lo sgombero della neve e lo spargimento del sale al fine di evitare il formarsi del ghiaccio.

Gli spazi sono illuminati a cura e spese del Comune che assicura il mantenimento degli impianti esistenti, il loro sviluppo e rinnovamento compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 4 Decoro degli spazi

I proprietari, singoli o riuniti in condominio sono tenuti a garantire il decoro degli spazi privati di uso pubblico; a tal fine assicurano tramite le ordinarie operazioni di manutenzione il rinnovamento delle finiture in conformità alle norme del Regolamento Edilizio al fine di raggiungere un più elevato grado di rappresentatività ed un migliore inserimento ambientale, adottando i materiali e le soluzioni tecnologiche più adeguate.

Competono alle proprietà o agli aventi causa, la pulizia dei predetti spazi ed il mantenimento degli stessi liberi e non pregiudizievoli del pubblico passaggio.

E' fatto divieto di esporre manifesti ed immagini che siano in contrasto con il pubblico decoro.

Art. 4 Fruizione degli spazi

I proprietari, singoli o riuniti in condominio sono tenuti a garantire la piena fruizione degli spazi privati di uso pubblico. Gli spazi devono conservare le destinazioni d'uso originarie, fatta salva la possibilità, previa autorizzazione, di destinare tutto o parte di essi a differenti modalità d'utilizzo.

E' quindi consentito ricavare spazi a parcheggio, dehor, spazi espositivi, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del Regolamento Edilizio avendo cura di riservare in ogni caso uno spazio libero di almeno 150 cm per il transito dei pedoni.

Tale spazio è elevato ad almeno 250 cm nei portici e porticati; a tal fine i titolari di autorizzazioni conformano i propri manufatti alla presente disposizione entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Non sono ammessi in tale spazio espositori mobili, cartelli, bacheche ed altri manufatti che possano ostruire o limitare il passaggio.

Le fioriere, i portabici e gli elementi di arredo sono di norma forniti dal Comune e sono posti in opera secondo le limitazioni del presente articolo.

Art. 5 Disciplina degli espositori e degli impianti pubblicitari.

I proprietari, singoli o riuniti in condominio e i titolari di attività commerciali e dei pubblici esercizi devono osservare nella posa o allestimento di espositori e impianti pubblicitari le seguenti limitazioni.

Nei portici e porticati è ammessa esclusivamente una sola tipologia di espositore pubblicitario da porre a terra ed una sola di tipologia verticale (escluse le insegne di esercizio poste sui singoli locali), diversificata fra portici nuovi e vecchi in ragione del contesto differente. Tale tipologia è sottoposta dai proprietari, singoli o riuniti in condominio o dalle associazioni che riuniscono gli esercenti, alla Giunta Comunale che la approva; la posa degli impianti, una volta approvati non necessita di ulteriori autorizzazioni.

Al di fuori di tali fattispecie non sono ammessi altri manufatti; ove il Comune riscontri la posa di manufatti diversi da quelli "tipo" autorizzati dalla Giunta provvederà a richiederne la rimozione per il tramite del Comando Polizia Municipale ed in assenza di intervento provvederà ad emanare specifica ordinanza di messa in sicurezza a cura del Servizio Edilizia Privata, con la facoltà di eseguire l'intervento in caso di inadempienza a spese delle proprietà inadempienti.

Art. 6 Disciplina delle occupazioni e delle esposizioni

L'occupazione temporanea o permanente degli spazi privati di uso pubblico è sottoposta alla relativa autorizzazione comunale; nel caso il vincolo alla destinazione di uso pubblico non discenda da un atto convenzionale registrato e trascritto, l'occupazione è esente dal pagamento del relativo canone ai sensi del vigente Regolamento T.O.S.A.P.

Sono escluse dall'autorizzazione gli espositori ed impianti pubblicitari tipo di cui al punto precedente.

Le occupazioni potranno aver luogo nel rispetto degli altri regolamenti vigenti e nel caso di portici e porticati non dovranno interessare la superficie libera di 250 cm di cui al precedente p.to 4.

Le occupazioni, anche temporanee e limitate all'orario di esercizio, consistenti nell'esposizione di merce oggetto di vendita costituiscono aumento della Superficie Lorda di Vendita e come tali sono sottoposti a preventiva SCIA commerciale. Parimenti i dehor costituiscono superficie di somministrazione e devono essere autorizzati a norma del vigente Regolamento sui Pubblici Esercizi e del Regolamento Edilizio. Entrambe le occupazioni sono soggette al pagamento della TARES secondo le norme del vigente Regolamento.

L'esposizione di qualsivoglia merce oggetto di vendita costituisce occupazione.